



*Consiglio Nazionale
dell' Economia e del Lavoro*

L' ASSEMBLEA
(nella seduta 25 settembre 2019)

VISTO l'art. 99, della Costituzione ed in particolare il comma 3;

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", e in particolare l'articolo 10 (Attribuzioni), comma 1, lettera i), che riconosce al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro l'iniziativa legislativa, l'articolo 12 (Contributo all'elaborazione della legislazione), che regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle istituzioni europee, ed infine l'articolo 14 (Pronunce del CNEL), che statuisce l'iter di assunzione, da parte dell'Assemblea, delle Pronunce del CNEL;

VISTO il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del Cnel il 17 luglio 2019 ed in particolare gli articoli 12 (Programma) e 14, (Iniziativa legislativa);

VISTO il Programma delle attività del CNEL per il biennio 2019-2020, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 30 gennaio 2019;

VISTA l'istruttoria condotta con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza delle pubbliche amministrazioni nel corso del mese di settembre 2019;

RITENUTA la necessità di interventi che favoriscano la formazione a distanza dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni statali e degli enti territoriali.

SENTITO l'Ufficio di Presidenza nella seduta del 25 settembre 2019;

SENTITO il Consiglio di Presidenza nella seduta del 25 settembre 2019;

UDITO il relatore Consigliere Antonio FOCCILLO;

SENTITO il Segretario generale,

APPROVA

l'unito atto di iniziativa legislativa corredato dalla relazione illustrativa e tecnica, concernente "Programma di formazione on line per i dirigenti pubblici".

Il Presidente
Prof. Tiziano TREU

Articolo 1

1. Al fine di accrescere l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la diffusione della cultura digitale, nonché di favorire un percorso continuo di formazione e di aggiornamento della dirigenza pubblica, assicurando al contempo una razionalizzazione della spesa necessaria, i dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a svolgere un programma di formazione *on line*.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, anche in collaborazione con istituzioni universitarie, definisce un programma di formazione per la dirigenza pubblica da svolgere mediante una piattaforma digitale che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornisca corsi di formazione *on line*, tra l'altro nelle materie di carattere manageriale e di sviluppo delle risorse umane, nonché relative all'innovazione e alla digitalizzazione dell'attività, nelle materie finanziarie, economiche e statistiche, nelle discipline internazionali ed in particolare europee. Il programma della Scuola deve consentire agevoli procedure di iscrizione, di verifica dei risultati e di valutazione dell'efficacia dei corsi seguiti da parte dei dirigenti.
3. La piattaforma digitale di cui al comma 2 è resa accessibile anche ai dirigenti delle Regioni e degli Enti locali, senza oneri a carico degli enti stessi.
4. Annualmente il Ministro per la Pubblica Amministrazione presenta al Parlamento una relazione sull'attività formativa complessivamente erogata in favore della dirigenza pubblica.
5. L'attività formativa svolta è oggetto della Relazione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
6. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è determinata una quota parte della spesa annua prevista per la formazione del personale dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene trasferita alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per far fronte alle spese derivanti dalla realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2, nel cui ambito sono comprese anche le spese relative all'acquisizione, da parte della Scuola, delle professionalità specialistiche necessarie.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

(Anche ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
"Legge di contabilità e finanza pubblica")

Il disegno di legge in materia di "Programma di formazione *on line* per la dirigenza pubblica" è inteso a favorire la più ampia fruizione, da parte della dirigenza delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, di un articolato programma di formazione a distanza, in un ventaglio di materie rilevanti per l'acquisizione della specifica preparazione della figura dirigenziale pubblica e per l'aggiornamento della stessa.

Il disegno di legge intende raggiungere tale risultato attraverso un percorso di formazione di alto livello, che eviti tuttavia di distogliere dalla sede di lavoro i fruitori, in quanto si prevede che siano messi in grado di svolgere tale percorso esclusivamente mediante l'uso di strumenti digitali, garantendo al contempo l'innalzamento e la progressiva omogeneità delle conoscenze e delle competenze necessarie per esercitare le funzioni dirigenziali.

L'articolo unico prevede infatti che, al fine di facilitare e potenziare la partecipazione a programmi di formazione, nonché al fine di rendere agevole e meno costosa l'ottemperanza degli obblighi di formazione da parte della dirigenza delle amministrazioni pubbliche, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione realizzi, anche in collaborazione con istituzioni universitarie, una piattaforma digitale nella quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, siano fruibili corsi *on line* a seguito di semplici procedure di iscrizione, di autoverifica dei risultati e dei crediti conseguiti, registrazione del giudizio sul corso seguito, espressione del livello di gradimento.

Il disegno di legge prevede che la piattaforma sia aperta alla fruizione di tutti i dirigenti degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni).

Sotto il profilo finanziario, il disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che le spese che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione dovrà sostenere, sia per gli sviluppi dell'infrastruttura di cui già dispone per la formazione a distanza, sia per i maggiori oneri derivanti dalla necessità di acquisire specifiche professionalità, tecnologiche e dottrinali, trovino compensazione nelle risorse finanziarie già stanziata per la formazione dei dirigenti pubblici.

In particolare il disegno di legge prevede, al comma 6 dell'articolo unico, che la spesa occorrente per il Programma, da trasferire alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sia definita con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito degli stanziamenti già esistenti destinati alla formazione.



In tale ambito sarà opportuno tenere conto della necessità di un potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al fine di garantire un livello adeguato di docenti, di personale amministrativo e tecnico, di mezzi, per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al presente disegno di legge. Infatti, malgrado l'avvenuto accorpamento delle Scuole di formazione della pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha registrato, nell'ultimo periodo, una riduzione notevole del personale docente, tecnico ed amministrativo di cui può disporre.

